



**Associazione Nazionale per Operatori
e Responsabili della Conservazione Digitale**

**Proposte di revisione dello
schema di Decreto Legislativo di modifica
del Codice dell'Amministrazione Digitale
in tema di Conservazione Digitale**

**a cura della Commissione ANORC di modifica del CAD
presieduta dall'Avv. Andrea Lisi (Presidente ANORC)**

con la collaborazione di:

Ing. Andrea Caccia (Studio Caccia), Avv. Luca de Grazia (Studio Legale de Grazia), Dr. Dario D'Urso (Gruppo CM Trading), Avv. Luigi Foglia (Digital&Law Department - Studio Legale Lisi), Dr. Alessandro Giachi (Vecomp Software), Dr. Mirko Giulianini (GMED), D.ssa Elena Lauritano (Archivium), Dr. Gianni Penzo Doria (Università di Padova), Dr. Michele Perla (Quadra), D.ssa Stefania Rampazzo (Ifin Consulting), Dr. Nicola Savino (Seen Solution), Avv. Marco Scialdone (Computerlaw), Dr. Andrea Vigevaro (Arch ware)

Milano, 25 febbraio 2010

A.N.O.R.C.

ANORC, prima Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale – www.anorc.it, è nata dall'esigenza di riunire sotto un unico "volano" tutti coloro che già da tempo operano, in modo professionale e altamente competente, in un settore innovativo e in costante evoluzione quale quello della Dematerializzazione e della Conservazione Digitale dei documenti.

L'Associazione, quindi, ha dato voce agli "amanuensi del digitale", a tutti coloro, cioè, che tramite la tecnica dell'archiviazione elettronica e attraverso lo sviluppo di complesse procedure di sicurezza informatica, assicurano ai nuovi archivi fatti di bit una durata e un'immutabilità nel tempo.

ANORC non ha fini di lucro e opera allo scopo di diffondere e promuovere le tematiche di cui si rende portavoce, attraverso l'organizzazione di tavoli di lavoro, attività editoriali, corsi di formazione, convegni e seminari nonché, e ciò la rende ancora più interessante, di sostenere la presentazione di istanze agli organi istituzionali competenti in caso di evidenti situazioni di comportamento scorretto da parte di alcuni operatori di mercato o in caso di esigenze di confronto dettate da novità normative.

Ad oggi l'Associazione conta più di 150 soci (operatori del settore della dematerializzazione documentale e Responsabili della Conservazione) ed è presieduta dall'Avv. Andrea Lisi (Digital&Law Department – Studio Legale Lisi).

PREMESSE

La nostra associazione ha avuto modo di leggere con attenzione lo Schema di Decreto Legislativo recante rilevanti modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi dell'articolo 33 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69 approvato in questi giorni in Consiglio dei Ministri.

Pur condividendo molte norme inserite nello Schema, a nostro avviso alcuni articoli della Riforma potrebbero avere un impatto fortemente negativo sia sui progetti già in atto di digitalizzazione documentale e sia su quelli in fieri. Infatti, alcuni principi contenuti nel testo approvato rischiano (in maniera consapevole, ma crediamo più che altro inconsapevole) di provocare una paralisi di tutti i sistemi di conservazione sostitutiva di documenti, non soltanto amministrativi, ma anche contabili, fiscali, del lavoro e assicurativi.

È stata, quindi, prevista una riforma che ha certamente nelle sue radici uno spirito di semplificazione, ma che, invece, così formulata rischia di spingere l'Italia verso una vera e propria burocrazia documentale digitale: le norme di modifica del CAD, così formulate, potrebbero davvero creare ostacoli insormontabili ai privati, ma anche agli enti pubblici, che volessero avvantaggiarsi delle opportunità offerte dal documento informatico e dalla sua gestione più snella e meno onerosa.

In particolare, la nuova impostazione del CAD, nelle idee del governo, prevedrebbe l'esistenza di un documento informatico "originale" e di tanti duplicati, tutti distinguibili tra loro. Si creerebbe una situazione, insomma, simile al cartaceo; anzi, i duplicati del cartaceo non è detto che siano necessariamente distinguibili tra loro, ma solo dall'originale, mentre per i "duplicati" informatici sarebbe sempre prevista *ex lege* la loro distinguibilità dagli altri duplicati informatici!

La situazione rischierebbe di diventare davvero paradossale laddove si pensi che il documento informatico, per sua natura, permette delle copie identiche di sé stesso e proprio questa caratteristica lo rende ancor più sicuro dell'originale cartaceo (che può essere smarrito, perso, distrutto, *etc.*) in quanto è possibile copiarlo e conservarlo in luoghi differenti. In tale scenario, qual è lo scopo di distinguere tra originali e duplicati? Davvero non riusciamo a spiegarcelo. L'unica ipotesi che riteniamo plausibile è quella relativa alla risoluzione delle note problematiche dei titoli esecutivi digitali, ma in tal caso converrebbe pensare a delle norme specifiche che disciplinino tale peculiare situazione piuttosto che introdurre un concetto generale difficilmente conciliabile con la natura stessa del documento informatico.

Altra questione fondamentale, che con queste considerazioni si cerca di affrontare e se ne propone una soluzione, è quella del necessario intervento di un pubblico ufficiale nei processi di dematerializzazione, pena la possibilità di vedersi disconoscere da chiunque il documento: di fronte ad un tale scenario chi si azzarderebbe a dematerializzare un documento analogico?

Occorre, pertanto, ripensare a tutta la disciplina relativa agli effetti probatori delle copie informatiche di documenti analogici concedendo al documento informatico che riproduca fedelmente un documento analogico una valenza probatoria differente da quella della semplice copia e riconoscendo il valore dell'intervento di un terzo qualificato, il Responsabile della conservazione, che attesti la conformità del documento informatico al documento analogico dal quale è tratto.

Proprio al fine di conferire il dovuto valore all'attività del Responsabile della conservazione consideriamo una strada necessaria sia la futura istituzione di un Albo dei Responsabili della Conservazione, tenuto da un'ente (si pensi a DigitPa) o da un'associazione che rappresenti il mercato, e sia la precisa definizione delle caratteristiche e delle professionalità (informatiche, archivistiche, giuridiche e organizzative) necessarie a ricoprire tale delicato ruolo.

A supporto dell'attività del Responsabile della conservazione dovrebbe, poi, essere riconosciuta la possibilità di certificare, facoltativamente, il proprio sistema di conservazione, in linea con quanto

previsto dalle direttive 1999/93/CE e 2006/123/CE; la certificazione dovrebbe essere rilasciata da enti certificatori imparziali (di cui è possibile prevederne un accreditamento presso DigitPA) dopo aver verificato che il sistema di conservazione sia conforme alle norme contenute negli artt. 43 e 44 e alle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71.

Viene proposta anche un'ulteriore soluzione in caso di digitalizzazione dei documenti analogici unici: riconoscere ai pubblici ufficiali la possibilità di certificare il processo di conservazione; in pratica, piuttosto che intervenire e attestare la conformità all'originale analogico di ogni singola copia informatica, il pubblico ufficiale potrebbe certificare che un determinato processo di conservazione fornisca tali garanzie per ogni singolo documento che venga processato.

Tale possibilità, insieme al riconoscimento dello specifico ruolo del Responsabile della conservazione quale garante della correttezza del processo utilizzato, potrebbe risolvere l'intricata gestione della conformità delle copie informatiche rispetto agli originali analogici e del loro valore probatorio.

Il presente lavoro intende, quindi, definire delle modifiche al testo già approvato in Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio che permettano di evitare il possibile blocco dei procedimenti di dematerializzazione e conservazione digitale in Italia.

Proposta di modifica approvata in CDM	Commento	Proposta di modifica ANORC
<p>Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82)</p> <p>(omissis)</p> <p>c) dopo la lettera <i>i</i>) sono inserite le seguenti:</p> <p>1) “<i>i-bis</i>) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento da cui è tratto;</p> <p>2) <i>i-ter</i>) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;</p> <p>3) “<i>i-quater</i>) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario, con l’aggiunta di ulteriori valori necessari per distinguerlo dall’originale o da altro duplicato;”</p>	<p><i>i-bis</i>): non si comprende come una copia informatica di un documento analogico possa avere forma identica al documento analogico dalla quale è tratta: è fondamentale che il contenuto sia identico, ma per quanto riguarda la forma, se per essa si intende quella visualizzata a schermo, non può essere garantita un’identica visualizzazione (un documento dal contenuto identico potrà essere visualizzato in maniera differente su due sistemi informatici diversi);</p> <p><i>i-ter</i>) e <i>i-quater</i>): di per se è accettabile immaginare di poter creare un duplicato di documento informatico identico, ma distinguibile dall’originale; il problema, però, sorge nel momento in cui il legislatore sembra pretendere che esista un unico originale informatico e che questo sia distinto da tutte le altre copie. Infatti, è sostanzialmente un errore far percorrere al documento informatico lo stesso tortuoso iter di quello cartaceo.</p> <p>Inoltre, rimane a nostro avviso pericoloso disallineare tali definizioni da altre definizioni utilizzate dal legislatore in differenti normative tecniche (si pensi, ad esempio, agli identici concetti di riversamento diretto e riversamento sostitutivo contenuti nella Delibera del CNIPA n.11/2004). Inoltre, il termine “copia” nel gergo informatico comune solitamente ha il significato di “back up” (utilizzato anche nel Codice della protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003) e questo potrebbe generare problematiche interpretative di cui sarebbe opportuno tenere conto.</p> <p>Si propone eventualmente di valutare questa riformulazione delle definizioni utilizzate:</p> <p>1) <i>i-bis</i>) copia informatica sostitutiva di documento analogico;</p> <p>2) <i>i-ter</i>) copia informatica sostitutiva di documento informatico</p> <p>3) <i>i-quater</i>) copia informatica diretta di documento informatico</p>	<p>Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82)</p> <p>(omissis)</p> <p>c) dopo la lettera <i>i</i>) sono inserite le seguenti:</p> <p>1) “<i>i-bis</i>) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto;</p> <p>2) <i>i-ter</i>) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;</p> <p>3) “<i>i-quater</i>) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;”</p>

Proposta di modifica approvata in CDM	Commento	Proposta di modifica ANORC
<p data-bbox="152 248 887 320">Art 13 (Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82)</p> <p data-bbox="152 360 887 480">L'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: “Art. 22. - (Copie informatiche di documenti analogici).- (omissis)</p> <p data-bbox="152 488 887 727">2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, la cui conformità all'originale è assicurata da chi ha realizzato la copia mediante l'utilizzo della propria firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.</p> <p data-bbox="152 767 887 1190">3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali unici formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; se la conformità all'originale è attestata da altro soggetto che ha realizzato la copia in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, a norma dell'articolo 43, mediante l'utilizzo della propria firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71, la copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è estratta se la sua conformità non è espressamente disconosciuta.</p>	<p data-bbox="902 248 1559 432">2. la possibilità che la copia informatica di un originale non unico possa essere disconosciuta da chiunque renderebbe indispensabile, nel procedimento di conservazione digitale, l'intervento di un pubblico ufficiale bloccando, o comunque rendendo troppo onerosi, i procedimenti di conservazione per i soggetti privati.</p> <p data-bbox="902 472 1559 647">Appare indispensabile una seria regolamentazione del ruolo del Responsabile della conservazione così da permettere un effettivo snellimento dell'attuale scenario garantendo anche ad un privato, senza oneri eccessivi, di poter dematerializzare tutti i documenti analogici non unici in suo possesso.</p> <p data-bbox="902 687 1559 743">In una situazione regolamentata secondo le nostre indicazioni avremmo:</p> <ul data-bbox="902 751 1559 895" style="list-style-type: none"> - l'originale analogico; - la copia autenticata da pubblico ufficiale; - la copia garantita dal Responsabile della conservazione; - la semplice riproduzione informatica di un documento analogico ai sensi dell'art. 2712 c.c. <p data-bbox="902 935 1559 1310">3. Un discorso simile a quello appena fatto è valido anche per gli originali analogici unici, fermo restando la possibilità che un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri individui le tipologie documentali per cui sia necessaria un'attestazione di conformità da parte di pubblico ufficiale. Sarebbe, a nostro avviso, indispensabile individuare modalità di certificazione, da parte di un pubblico ufficiale, del processo di conservazione, assicurando, in tal modo, che sia lo stesso processo a garantire la conformità tra l'originale analogico unico e le sue copie. A tal proposito si consiglia l'inserimento di un ultimo comma all'art. 22 – vedi 3-<i>quinquies</i>).</p> <p data-bbox="902 1342 1559 1430">3-quinquies. Sempre nell'ottica di quanto sopra riportato si consiglia pertanto di introdurre un nuovo art. 22, comma 3-<i>quinquies</i> che individui una modalità di certificazione che</p>	<p data-bbox="1570 248 2085 400">L'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: “Art. 22. - (Copie informatiche di documenti analogici).- (omissis)</p> <p data-bbox="1570 440 2085 895">2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico, la cui conformità all'originale è assicurata da chi ha realizzato la copia mediante l'utilizzo della propria firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 in modo da garantirne la loro conservazione nel tempo, a norma degli artt. 43 e 44, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta mediante la produzione di altro originale.</p> <p data-bbox="1570 935 2085 1430">3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali unici formati in origine su supporto analogico o, comunque, non informatico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; se la conformità all'originale è attestata da altro soggetto che ha realizzato la copia in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, a norma degli articoli 43 e 44, mediante l'utilizzo della propria firma digitale</p>

	<p>permetta ad un pubblico ufficiale di certificare un determinato processo di conservazione piuttosto che attestare la conformità della copia di ogni singolo documento dematerializzato mediante tale processo.</p>	<p>o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 e previa certificazione del processo di conservazione ai sensi del successivo comma 3-quinquies, la copia ha la stessa efficacia probatoria dell' originale da cui è estratta.</p> <p>3-quinquies. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 è individuato un regolamento per la certificazione, da parte di un pubblico ufficiale o di altro soggetto a ciò espressamente autorizzato, dei processi di conservazione dei documenti informatici così da attestarne la capacità di garantire la conformità agli originali analogici riprodotti in modalità informatica sostitutiva e assicurarne una corretta conservazione nel tempo.</p>
--	---	---

Proposta di modifica approvata in CDM

Art 14 (*Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82*)

Art. 23
(omissis)

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico o, comunque, non informatico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.”.

Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

a) “Art. 23-bis.- (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*).

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71, **che ne assicurano la distinguibilità rispetto all'originale o ad altro duplicato.**

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. **Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.**”;

b) “Art. 23-ter. – (*Documenti amministrativi informatici*).

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice civile.
(omissis)

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di

Commento

Art. 23 comma 2: parlare di originale informatico è completamente errato; l'informatica fornisce uno strumento nuovo e flessibile, perché, quindi, trattarlo come il vecchio documento cartaceo? Si vuole davvero innovare, snellire e migliorare l'attuale situazione? L'obbligo di conservazione del documento informatico ovviamente deve essere rispettato, ma è necessario togliere ogni riferimento ad un ipotetico originale. Conservare l'originale potrebbe davvero voler dire blindare un server e conservarlo sottovuoto, dimenticandosi di tutte le problematiche relative al disaster recovery e all'obsolescenza dei formati o, ancora, al naturale deperimento dei mezzi di supporto.

Si consiglia, inoltre, di inserire dopo il comma 2 dell'art. 23 il contenuto del successivo comma 5 dell'art 23-ter in modo da garantire anche ai privati la disponibilità e l'utilizzo della tecnologia del timbro digitale.

Art. 23-bis comma 1 e 2: come già chiarito in precedenza non ha senso, per il documento informatico, distinguere tra originale e copia. L'unica distinzione possibile, peraltro già presa in considerazione dalle regole contenute nella Delibera del CNIPA n.11 del 23 gennaio 2004 relativamente al riversamento diretto e quello sostitutivo, riguarda quella tra copia costituita da identica sequenza di bit (riversamento diretto o – come indicato nell'attuale testo di modifica del CAD – duplicato informatico) o copia nella quale la sequenza di bit risulta differente, mentre il contenuto del documento è identico (riversamento indiretto nella Delibera CNIPA o copia informatica nell'attuale testo di modifica).

Art. 23-ter comma 2: esistono oggi sistemi di gestione documentale (e, cioè, workflow documentali attualmente in uso da PA che hanno adottato *best practices* che andrebbero prese nella dovuta considerazione) che garantiscono un buon grado di sicurezza nell'attribuzione della paternità di un processo interno, senza necessità di ricorrere alle firme elettroniche avanzate; il riferimento alle semplici firme

Proposta di modifica ANORC

Art. 23

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico o, comunque, non informatico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione del **documento informatico conservato secondo quanto previsto negli artt. 43 e 44 e in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71.**”.

3. Sulle copie analogiche di un documento informatico appartenente alle categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito DigitPA, al fine di assicurarne la provenienza e la conformità all'originale, è consentito apporre a stampa un contrassegno elettronico formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica della conformità del documento analogico a quello informatico.

Art 23-bis

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la

<p>documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p>5. Sulle copie cartacee di un documento informatico appartenente alle categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito DigitPA, al fine di assicurarne la provenienza e la conformità all'originale, è apposto a stampa un contrassegno elettronico formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica della conformità del documento cartaceo a quello informatico.</p>	<p>elettroniche permetterebbe alle Pubbliche amministrazioni, ove tali sistemi siano già in uso, di non modificare il proprio assetto organizzativo.</p> <p>A voler essere precisi, il comma 2 dell'art. 23t-ter risulta anche superfluo (e, quindi, eliminabile) considerando quanto già disposto dal successivo art. 34 comma 2 (attualmente in vigore) sulla base del quale è possibile per le pubbliche amministrazioni prevedere nei loro procedimenti interni regole diverse da quelle previste dall'art. 71 (e quindi anche sistemi che non prevedano la firma elettronica avanzata o qualificata su ogni singolo documento avente rilievo meramente interno).</p>	<p>loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente sconosciuta.</p> <p>Art. 23-ter (omissis)</p> <p>4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e DigitPA.</p> <p>5. Sulle copie analogiche di un documento informatico appartenente alle categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito DigitPA, al fine di assicurarne la provenienza e la conformità all'originale, è apposto a stampa un contrassegno elettronico formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica della conformità del documento analogico a quello informatico.</p>
--	---	--

Proposta di modifica approvata in CDM

Art. 26

(Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'alinea è sostituita dalla seguente:

“1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.”.

- a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) l'integrità del documento;
- c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
- d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in Allegato B a tale decreto.

Commento

È opportuno prevedere che solo nella Pubblica amministrazione il responsabile della conservazione operi d'intesa con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico. Inoltre, andrebbero aggiunte le parole “e che garantisce” la cui mancanza si spiega solo con una svista del legislatore.

Consigliamo, inoltre, di inserire un nuovo comma a tale articolo con il quale prevedere la possibilità di certificare, facoltativamente, il proprio sistema di conservazione, in linea con quanto previsto dalle direttive 1999/93/CE e 2006/123/CE; la certificazione verrà rilasciata da un ente certificatore terzo e imparziale (di cui è possibile prevederne un accreditamento presso DigitPA) dopo aver verificato che il sistema di conservazione sia conforme alle norme contenute negli artt. 43 e 44 ed alle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71.

Proposta di modifica ANORC

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'alinea è sostituita dalla seguente:

“1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è **gestito da un Responsabile, i cui compiti e competenze professionali sono definiti nelle regole tecniche di cui all'articolo 71, il quale nella pubblica amministrazione** opera d'intesa con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza, **e garantisce**:

- a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) l'integrità del documento;
- c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
- d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in Allegato B a tale decreto.”

2. È facoltà del Responsabile della conservazione richiedere a DigitPa o altro ente accreditato, la certificazione che il sistema di conservazione utilizzato sia conforme a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 ed alle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71.

Come Associazione ANORC, dichiariamo la nostra massima disponibilità a fornire un concreto aiuto in questa difficile e delicata fase di cambiamento verso l'adozione del documento informatico nell'ambito pubblico e privato e a partecipare attivamente a tavoli di confronto, in modo da evitare che si possano commettere errori irreparabili lungo le autostrade della digitalizzazione documentale.

Milano, 25/02/2010

*Il Presidente dell'Associazione ANORC
Avv. Andrea Lisi*